

Technogym S.p.A.



The Wellness Company

Procedura in materia di internal dealing

di Technogym S.p.A.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 febbraio 2016 e modificata, da ultimo, in data 9 maggio 2024

1. Premessa

In relazione a quanto previsto:

- (a) dall'Articolo 19 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014, n. 596/2014 (di seguito, il “**Regolamento MAR**”);
- (b) dal Regolamento delegato della Commissione Europea del 17 dicembre 2015, n. 2016/522 (di seguito, il “**Regolamento Delegato 522**”);
- (c) dal Regolamento delegato della Commissione Europea del 10 marzo 2016, n. 2016/523 (il “**Regolamento Delegato 523**”);
- (d) dagli Articoli 152-*quinquies*.1 e seguenti del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 (il “**TUF**”) concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”);

il Consiglio di Amministrazione di Technogym S.p.A. (la “**Società**”) ha adottato la presente procedura in materia di *internal dealing* (la “**Procedura**”).

La Procedura si applica ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, come di seguito definiti (collettivamente, i “**Destinatari**”).

2. DESTINATARI

2.1 Soggetti Rilevanti

Ai fini della presente Procedura, per “**Soggetti Rilevanti**” si intendono:

- (a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società; e
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società, come di volta in volta nominativamente individuati dal consiglio di amministrazione della Società o dal/dai soggetto/i da questo delegato/i; di tale individuazione sarà fornita immediata comunicazione al Soggetto Preposto (come di seguito definito).

2.2 Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti

Ai fini della presente Procedura, per “**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti**” si intendono:

- (a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- (b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
- (c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante;
- (d) le persone giuridiche, i trust o le società di persone:

- le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate ai punti (a), (b) e (c);
- direttamente o indirettamente controllati da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate ai punti (a), (b) e (c);
- costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate ai punti (a), (b) e (c);
- i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate ai punti (a), (b) e (c).

3. FATTISPECIE OGGETTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

3.1 Operazioni dei Soggetti Rilevanti soggette agli obblighi di notifica

Ai fini della presente Procedura, le operazioni che i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti sono tenuti a notificare ai sensi del successivo paragrafo 5.1 (le “**Operazioni Rilevanti**”) concernono:

- (i) le azioni ordinarie emesse dalla Società (le “**Azioni**”);
- (ii) gli strumenti finanziari di debito;
- (iii) gli strumenti finanziari derivati collegati agli strumenti finanziari *sub* (i) e (ii); e
- (iv) gli altri strumenti finanziari collegati agli strumenti finanziari *sub* (i) e (ii), per tali intendendosi: (a) i contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari; (b) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari; (c) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati; (d) strumenti emessi o garantiti dall’emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa; (e) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliariequivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni;

e includono:

- (a) l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- (b) l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione;
- (c) l’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l’esercizio di tali contratti;
- (d) le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- (e) l’adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della

Società;

- (f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni put e call, e di warrant;
- (g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- (h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito, compresi i credit default swap;
- (i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- (j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- (k) le elargizioni e le donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- (l) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata a esso.
- (m) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata a esso, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- (n) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata ad esso;
- (o) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento MAR;
- (p) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA), se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento MAR;
- (q) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata a esso, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento MAR;
- (r) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata a esso; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della precedente lettera (l), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Ai fini delle lettere da (o) a (q), non è necessario notificare le operazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Società di cui a dette lettere se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- (i) lo strumento finanziario oggetto dell'operazione è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- (ii) lo strumento finanziario oggetto dell'operazione fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
- (iii) lo strumento finanziario oggetto dell'operazione è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata ad esso non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle Azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le Azioni o gli strumenti di debito superino le soglie di cui alla lettera (i) o (ii).

3.2 Operazioni Rilevanti esenti dagli obblighi di notifica

Non sono soggette agli obblighi di comunicazioni di cui alla presente Procedura le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) nell'arco di un anno civile. Tali obblighi di comunicazione si applicano invece a tutte le operazioni compiute successivamente al raggiungimento di tale importo nell'arco di un anno civile.

4. IL SOGGETTO PREPOSTO E OBBLIGHI INFORMATIVI

- 4.1** Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti è individuato nel responsabile della funzione affari societari della Società (il "**Soggetto Preposto**").
- 4.2** Il Soggetto Preposto, anche per mezzo dei propri delegati, predispone ed aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti (anche individuati ai sensi del precedente articolo 2.1 (b)) e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti e porta a conoscenza di tutti i Destinatari la presente Procedura.
- 4.3** Una volta ricevuta la Procedura, i Soggetti Rilevanti tempestivamente: (a) sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 allegato alla presente Procedura, attestante altresì l'impegno a rendere noti alle Persone Strettamente Legate ad essi gli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti nonché a far sì che le Persone Strettamente Legate ad essi facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi; (b) provvedono tempestivamente ad inviare tale dichiarazione al Soggetto Preposto, tramite uno dei mezzi previsti nel successivo paragrafo 4.4.
- 4.4** I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare alla Società le informazioni relative alle

Operazioni Rilevanti compiute da essi stessi e dalle relative Persone Strettamente Legate, nel rispetto di quanto previsto, rispettivamente, dai successivi paragrafi 5.1 e 5.3, tramite, alternativamente:

- (i) consegna *brevi manu* della comunicazione indirizzata al Soggetto Preposto presso la sede legale della Società; ovvero
- (ii) trasmissione della comunicazione indirizzata al Soggetto Preposto via email (in formato pdf) all'indirizzo di posta elettronica riportati sul sito internet della Società nell'apposita sezione "*Internal Dealing*".

4.5 Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche con riferimento alle relative Persone Strettamente Legate, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della presente Procedura.

4.6 Nello svolgimento degli adempimenti connessi con la propria funzione il Soggetto Preposto si avvale della funzione affari societari o di altri soggetti appositamente incaricati dal Soggetto Preposto.

5. TERMINI E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELLA CONSOB, DELLA SOCIETÀ E DEL PUBBLICO

5.1 Termini e modalità di adempimento degli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti

5.1.1. Ai sensi della normativa applicabile:

- (i) i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ad essi sono tenuti a notificare alla Consob e alla Società le Operazioni Rilevanti condotte per loro conto entro 3 giorni lavorativi secondo il calendario nazionale (con esclusione, dunque, di sabati, domeniche e feste nazionali) (i "**Giorni Lavorativi**") dopo la data di effettuazione dell'Operazione Rilevante, mediante compilazione, sottoscrizione e invio del modulo riportato nell'Allegato 2, con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti;
- (ii) la Società provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del punto (i) che precede siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre 3 Giorni Lavorativi dopo la data di effettuazione dell'Operazione Rilevante, con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

5.1.2. Al fine di assicurare l'adempimento dei predetti obblighi di legge di cui al precedente paragrafo 5.1.1, ai sensi della presente Procedura, i Soggetti Rilevanti dovranno comunicare alla Società le Operazioni Rilevanti effettuate dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili mediante compilazione, sottoscrizione e invio del modulo riportato nell'Allegato 2, entro 1 Giorno Lavorativo dopo la data di effettuazione dell'Operazione del Soggetto Rilevante, indirizzandolo al Soggetto Preposto, tramite uno dei mezzi previsti nel paragrafo 4.4.

- 5.1.3. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 5.1.1, i Soggetti Rilevanti potranno fare richiesta alla Società di provvedere direttamente per loro conto alla comunicazione delle Operazioni Rilevanti alla Consob. In tal caso, la Società provvederà ad adempiere, per conto dei Soggetti Rilevanti, all'obbligo di comunicazione nei confronti della Consob di cui al suddetto paragrafo 5.1.1 nei termini ivi indicati, mediante trasmissione delle informazioni ricevute dal Soggetto Rilevante ai sensi e nei termini del precedente paragrafo 5.1.2, con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
- 5.1.4. La Società provvederà a informare il mercato delle notifiche ricevute, come indicato nel paragrafo 5.1.1 che precede, mediante invio del modulo di cui all'Allegato 2, mediante trasmissione al meccanismo di stoccaggio autorizzato e pubblicazione sul proprio sito internet in una apposita sezione "*Internal Dealing*" oltre che con le eventuali ulteriori modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

5.2 Ulteriori obblighi dei Soggetti Rilevanti

In ottemperanza al disposto dell'art. 19, comma 5, del Regolamento MAR, ciascun Soggetto Rilevante dovrà notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate ad esso gli obblighi loro spettanti di cui all'Articolo 19 del Regolamento MAR e conservare copia di suddetta notifica.

6. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI (*BLOCKING PERIODS*)

- 6.1 Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere - per conto proprio o per conto terzi, direttamente o per interposta persona - Operazioni Rilevanti nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti alla comunicazione al mercato dell'approvazione, da parte dell'organo di amministrazione, del progetto di bilancio annuale, della relazione semestrale, delle eventuali relazioni finanziarie trimestrali predisposte su base volontaria, che la Società è tenuta a, o ha deciso di, rendere pubblici secondo (i) le regole del mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione, sede nella quale le azioni della Società sono ammesse alla negoziazione, (ii) il diritto italiano; o (iii) eventuali richieste di Consob ("*Blocking Period*").
- 6.2 In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 6.1, il Consiglio di Amministrazione o eventuali soggetto/i delegati possono consentire ai Soggetti Rilevanti il compimento di Operazioni Rilevanti, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del *Blocking Period* nei seguenti casi:
- (a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni, che la Società valuterà in conformità all'articolo 8 del Regolamento Delegato 522;
 - (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (*trading*) nel caso di Operazioni Rilevanti condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio dei dipendenti, un titolo o un diritto su azioni, o ancora Operazioni Rilevanti in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, ivi incluso nei casi previsti dall'articolo 9 del Regolamento Delegato 522.

6.3 Ai fini di cui al paragrafo 6.2 che precede, il Soggetto Rilevante deve dimostrare che l'Operazione Rilevante non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Blocking Period* e, con riferimento specifico all'ipotesi di cui al paragrafo 6.2(a), è tenuto, prima di qualsiasi negoziazione durante il *Blocking Period*, a richiedere alla Società l'autorizzazione a vendere immediatamente le Azioni durante il *Blocking Period*. La richiesta motivata, da effettuarsi per iscritto al Soggetto Preposto che la trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato con il massimo anticipo possibile, dovrà contenere una descrizione dell'Operazione Rilevante e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle Azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

7. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

7.1 È esclusa ogni responsabilità della Società per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento da parte dei Soggetti Rilevanti degli obblighi loro imposti dalla presente Procedura e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

7.2 L'eventuale accordo con la Società al fine dell'effettuazione, da parte di quest'ultima, delle previste comunicazioni non esclude la responsabilità dei Destinatari in relazione agli obblighi loro imposti dalla presente Procedura e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In particolare, i Soggetti Rilevanti sono in ogni caso tenuti ad accertarsi che il Soggetto Preposto riceva le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi 4.3 e 4.4 e che le comunicazioni alla Consob e al pubblico siano effettuate tempestivamente.

7.3 L'ottemperanza alle disposizioni della presente Procedura non solleva, in ogni caso, i Destinatari dall'obbligo di rispettare la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella relativa agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e quella inerente agli abusi di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.

7.4 L'inosservanza degli obblighi previsti dalla presente Procedura può comportare per i Soggetti Rilevanti che rivestano la carica di amministratore o sindaco della Società o di società dalla medesima controllate la revoca per giusta causa dall'incarico. L'inosservanza degli obblighi previsti dalla presente Procedura può comportare per i Soggetti Rilevanti che siano dipendenti della Società l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

8. DISPOSIZIONI FINALI

8.1 È facoltà della Società mettere a disposizione la presente Procedura sul proprio sito internet nell'apposita sezione "*Internal Dealing*".

8.2 I dati personali dei Destinatari (i "**Dati Personali**") saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla presente Procedura e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

8.3 La presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata dal consiglio di amministrazione della Società. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole

disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del presidente del consiglio di amministrazione ovvero dell'amministratore delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva. Il testo aggiornato dovrà essere portato a conoscenza di tutti i Soggetti Rilevanti, nei modi previsti dal precedente paragrafo 4.2 ed, eventualmente, dal paragrafo 8.1.

- 8.4** La presente Procedura è applicabile dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Allegato 1

Dichiarazione di presa di conoscenza ed accettazione della Procedura

Il/la sottoscritto/a _____ [nato/a a _____ il _____, residente in, C.F. n. _____] [con sede legale in _____, P. IVA n. _____, n. di iscrizione al Registro delle Imprese _____], in qualità di Soggetto Rilevante, ai sensi della vigente procedura in materia di *internal dealing* approvata dal consiglio di amministrazione di Technogym S.p.A. (la “**Società**”), le cui definizioni si intendono qui integralmente richiamate,

dichiara

- (i) di aver preso atto di essere stato/a identificato/a quale Soggetto Rilevante ai sensi della Procedura e degli obblighi derivanti da tale identificazione;
- (ii) di aver ricevuto la Procedura e di aver preso atto delle disposizioni in essa contenute, di accettarle e di impegnarsi ad attenersi scrupolosamente alle stesse;
- (iii) di impegnarsi a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate a sé riconducibili gli obblighi loro spettanti ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di *internal dealing* e della Procedura e di conservarne copia. A tal proposito, indica di seguito i seguenti nominativi come Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante

Cognome e nome/ Denominazione sociale (*)	Luogo e data di nascita/Indirizzo della sede sociale (*)	Codice fiscale	Tipo di legame

(*) Per le persone giuridiche.

- (iv) di impegnarsi a osservare le disposizioni contenute nella Procedura e a notificare le Operazioni Rilevanti secondo quanto previsto nella Procedura (nonché a far sì che le Persone Strettamente Legate a sé riconducibili adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di *internal dealing* e dalla Procedura);
- (v) di aver ricevuto dalla Società, in qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali, l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (“**General Data Protection Regulation**” o “**GDPR**”) e di esprimere, con la firma della presente, il consenso al trattamento dei propri Dati Personali, che la Società potrà trattare nei limiti e con le modalità indicate nella informativa privacy fornita dalla Società.

Luogo e data: _____

Firma: _____

Allegato 2

Modulo per la comunicazione delle informazioni sulle Operazioni Rilevanti

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	[Nome completo dell'entità.]
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	[— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (*) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>			
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
e)	Data dell'operazione	<p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</p> <p>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p>	
f)	Luogo dell'operazione	<p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'inter-nalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</p> <p>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare -al di fuori di una sede di negoziazione-.]</p>	

(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).